



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 70 – 04 DICEMBRE 2025

Riunione del 24 Novembre 2025

#### **53.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- S.S. **GYMNASIUM PALLAVOLO ALGHERO** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Fiamma Mauro** - n.q. di Presidente p.t. della S.S. GYMNASIUM PALLAVOLO ALGHERO
- Sig.ra **BAZZANO Sara**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco    Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine      Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

**FIAMMA MAURO**, n.q. di Presidente del Gymnasium Pallavolo Alghero *per aver utilizzato l'atleta Bazzano Sara nella gara di Play Off n. 7813 del 18.05.2025 del Campionato Territoriale di 2^ Divisione Femminile tra Orion Volley ASD e Gymnasium Pallavolo Alghero nonostante la stessa fosse già scesa in campo nella gara di Serie D femminile n. 1006 del 10.05.2025 tra SSD Arcidano e Gymnasium Pallavolo Alghero, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18, 22 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, art. 18 del Regolamento Gare FIPAV;*

**GYMNASIUM PALLAVOLO ALGHERO**, in persona del Presidente p.t., *in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV;*

**BAZZANO SARA**, *per aver disputato la gara di Play Off n. 7813 del 18.05.2025 del Campionato Territoriale di 2^ Divisione Femminile tra Orion Volley ASD e Gymnasium Pallavolo Alghero nonostante già scesa in campo nella gara di Serie D femminile n. 1006 del 10.05.2025 tra SSD Arcidano e Gymnasium Pallavolo Alghero, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18, 22 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, art. 18 del Regolamento Gare FIPAV.*



## OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dalla comunicazione del CT Fipav Sassari del 18 luglio 2025, con la quale si segnalava come l'atleta Sara Bazzano, tesserata per la società Gymnasium Pallavolo Alghero, avesse preso parte – in violazione della normativa federale - sia alla gara di Serie D Femminile n. 1006 del 10.05.2025 tra SSD Arcidano e Gymnasium Pallavolo Alghero, sia alla gara n. 7813 del 18.05.2025 del Campionato Territoriale di 2<sup>a</sup> Divisione Femminile tra Gymnasium Pallavolo Alghero e Orion Volley ASD.

Esaurita l'attività istruttoria, anche con l'acquisizione di nota integrativa trasmessa dall'esponente su richiesta dell'Ufficio della Procura in data 3 settembre 2025, con la quale si precisava che *“l'atleta Bazzano Sara non è stata sanzionata dal Giudice Sportivo e per quanto riguarda il Suo Sodalizio il provvedimento disciplinare ha riguardato solo la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole per utilizzo antiregolamentare atleti”*, la Procura, notificato l'atto di conclusioni delle indagini, deferiva gli incolpati dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 24/11/2025.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, avv. Giuseppe Militeri, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato e ribadendo di non ritenere congrua la proposta di applicazione di sanzione su richiesta formulata dal sodalizio con Memoria del 9/10/2025, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare di entrambi i prevenuti chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Comparivano, altresì, il Presidente Fiamma e l'atleta Bazzano i quali si riportavano al contenuto della Memoria difensiva trasmessa nella quale si ammetteva candidamente la commissione dell'infrazione disciplinare invocando, in virtù dei principi di buona fede, correttezza ed assenza di dolo e di qualsivoglia recidiva, l'applicazione di una *“sanzione disciplinare più lieve”*.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato oltre che ad essere candidamente ammesso – pur ribadendo l'assenza di volontà elusiva della normativa federale – da parte del Presidente del sodalizio e dalla stessa atleta sia nei libelli difensivi che in sede di udienza di comparizione.



In aperta violazione della normativa federale, infatti, risulta provato come l'atleta Sara Bazzano sia stata impiegata nella gara di play off del Campionato Territoriale di 2<sup>a</sup> Divisione Femminile nonostante la stessa fosse precedentemente scesa in campo in una gara del Campionato di serie D Femminile.

Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare degli incolpati, nel determinare la misura della sanzione di cui al dispositivo, il Collegio ha tenuto in debito conto il contegno processuale altamente collaborativo (fin dalla fase delle indagini) tenuto dagli incolpati che hanno espressamente ammesso la propria colpevolezza

### **PQM**

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Fiamma Mauro n.q. di Presidente p.t. della S.S. GYMNASIUM PALLAVOLO ALGHERO per mesi tre e dell'atleta Sara Bazzano per giorni 21 (ventuno) nonché la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della S.S. GYMNASIUM PALLAVOLO ALGHERO persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 27 Novembre 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all' 04 Dicembre 2025